

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 Luglio 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Ricciardi Avv. Edilberto, Grossi Prof. Pierfrancesco, Patierno Dr. Antonio, – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI PROPRI TESSERATI BOCCHINI FEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO, BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDO FABIO SEGUIDO PROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 92 COMMA 1 E 4 DELLE NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma VIII di Colle Prenestino (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELLA SESTESE CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. FORMULATA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIOFFI GABRIELE NATO IL 7.9.1975 (GIÀ TESSERATO SESTESE CALCIO) IN FAVORE DELL’F.C. TORINO S.P.A. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 23/D del 17.4.2007)**

La C.G.F respinge l’appello come sopra proposto dalla Sestese Calcio di Sesto Fiorentino (Firenze) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3. **RICORSO DEL CALCIATORE CAGLIONI NICHOLAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ SPORTIVA PER ANNI 2 A PARTIRE DAL 15.3.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 391 del 26.6.2007)

La C.G.F respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Caglioni Nicholas e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. **RICORSO DELL'U.S. CORSICO 1908 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER UNA GIORNATA DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.10.2007 AL SIG. ALBANESE GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.5.2009 AL CALCIATORE PERRONE MATTEO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.2008 AI CALCIATORI BOSIO MATTEO E GUAZZONI ROBERTO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.2008 AL CALCIATORE ABATI EMANUELE, SEGUITO GARA CENTRO SCHUSTER/CORSICO 1908 DEL 28.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 50 del 28.6.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Corsico 1908 di Corsico (Milano) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Grossi Prof. Pierfrancesco, Conte Prof. Emanuele, Aliberti Dr. Antonello – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. **RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 C.G.S. DELL'A.C.D. LEIVI 1980 AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI RELATIVE ALLA VERTENZA ECONOMICA ALLENATORE FOPPIANO MAURO/ACD LEIVI 1980** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega nazionale Dilettanti - Com Uff. n. 6 del 17.03.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.C.D. Leivi 1980 di Chiavari (Genova) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 6. RICORSO DELL'ASCD EBOLITANA 1925, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GIORNATE E L'AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA EBOLITANA/LAVELLO DEL 27.5.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 204 del 15.6.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S.C.D. Ebolitana 1925 di Eboli (Salerno), annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto, infligge alla A.S.C.D. Ebolitana 1925 la sanzione dell'ammenda di €8.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 7. RICORSO DELL'U.S. NERVIANESE 1919 CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARAZZI MATTEO FINO AL 30.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2007)

La C.G.F respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Nervianese 1919 Calcio di Nerviano (Milano) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 8. RICORSO DELL'A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 7.6.2007)

La C.G.F respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Montegiorgio Calcio di Montegiorgio (Ascoli Piceno) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 9. RICORSO DEL CALCIATORE GRANDI MATHIAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del S.G.S. – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Grandi Mathias e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 18 Luglio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete